



Oggetto: POR Marche F.S.E. 2007-2013- Individuazione delle categorie di disabili e delle altre categorie di soggetti svantaggiati - Linea guida: "Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti disabili e svantaggiati".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1

DELIBERA

- 1) di individuare le seguenti categorie di disabili e delle altre categorie di soggetti svantaggiati ammissibili alle azioni del POR Marche F.S.E. 2007-2013:
 - o Categoria di disabili:
 - soggetti che siano stati riconosciuti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - o Altre categorie di soggetti svantaggiati:
 - soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi;
 - soggetti espulsi dai processi produttivi o in mobilità o in C.I.G.S.;
 - soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione;
 - soggetti riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - soggetti extracomunitari che si spostino all'interno degli stati membri dell'Unione europea alla ricerca di una occupazione;
 - soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - soggetti caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - le vittime della tratta;



- 2) di dare atto che le categorie di soggetti disabili e svantaggiati di cui al precedente punto 1 possono beneficiare di azioni poste a carico degli Assi 1, 2, 4 e 5 del POR F.S.E. 2007-2013, unitamente alle altre categorie di soggetti ammissibili risultanti dallo stesso POR o da altri documenti attuativi, mentre a carico dell'Asse 3 possono essere poste a carico solamente azioni riferite alle categorie di cui allo stesso punto 1;
- 3) di approvare le linee guida relative alle "Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti disabili e svantaggiati", a carico dell'Asse 3 del POR F.S.E. 2007-2013, di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di modificare la deliberazione n. 192 del 18/2/2008, nel titolo 12.3 del relativo allegato "A", sostituendo le parti corrispondenti agli indicatori di selezione COP, OSP, PUN e TUT, come segue:

✓ **COP (Condizione occupazionale dei destinatari)**

I punteggi saranno generalmente assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

Nel caso dei voucher di servizio, invece, lo stesso indicatore assumerà punteggi pari a:

- 3, nel caso di soggetti in formazione, disoccupati o inoccupati;
- 2, nel caso di occupati con contratti non a tempo indeterminato;
- 1, nel caso di soggetti occupati con contratti a tempo indeterminato;

✓ **OSP (Soggetto ospitante)**

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- soggetto (datore di lavoro pubblico, studio professionale, impresa, associazione o organizzazione senza fini di lucro) che non ha mai ospitato borsisti finanziate con risorse FSE: -> 3 punti;
- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati stabilizzati dal soggetto ospitante con assunzioni a tempo indeterminato: -> 2 punti;
- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati assunti dal soggetto ospitante con contratto di almeno 12 mesi o con i quali sia stato stipulato un contratto di co.co.pro. di durata non inferiore a 12 mesi: -> 1 punto;

✓ **PUN (Punteggio di laurea o di diploma)**

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- da 105 -> 2 punti;
- tra 95 e 104 -> 1 punto;
- meno di 95 -> 0 punti.

Handwritten signature

Handwritten mark



I punteggi di cui sopra fanno riferimento a quelli conseguibili in occasione di un diploma di laurea (max 110). Nel caso i punteggi siano espressi secondo una scala differente, verrà applicato un criterio proporzionale;

✓ **TUT** (Competenze professionali del tutor didattico e del tutor aziendale)

I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo:

- giudizio ottimo -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- giudizio negativo -> 0 punti.

5) di dare atto che le modalità di assegnazione del punteggio all'indicatore OSP di cui al precedente punto 4 sono applicabili compatibilmente con le disposizioni dei bandi in materia di individuazione delle categorie di "soggetti ospitanti" coinvolti nella singole azioni;

6) le Amministrazioni, che emanano i bandi per l'assegnazione di "Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti svantaggiati e disabili", assicurano, secondo quanto previsto nel punto 5.2.6 della proposta di Programma Operativo FSE 2007-2013, il puntuale rispetto delle linee guida di cui al soprarichiamato allegato "A".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- Reg. (CE) n. 1081 del Parlamento e del Consiglio del 5/7/2006;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/7/2006.



B) MOTIVAZIONI

Il POR Marche F.S.E. 2007-2013 prevede, tra le possibili iniziative che possono essere poste a carico dei vari Assi, azioni dirette verso categorie di soggetti le quali, ai fini di una corretta gestione amministrativa, necessitano di una puntuale individuazione: appare, in particolare, necessario addivenire alla individuazione dei soggetti appartenenti alle categorie dei disabili e degli altri soggetti svantaggiati.

Per quanto riguarda i disabili, il riferimento è all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 mentre le altre categorie di soggetti svantaggiati possono essere individuate come segue:

- soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi;
- soggetti espulsi dai processi produttivi o in mobilità o in C.I.G.S;
- soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione;
- soggetti riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- soggetti extracomunitari che si spostino all'interno degli stati membri dell'Unione europea alla ricerca di una occupazione;
- soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- le vittime della tratta.

Si rileva che le categorie di soggetti disabili e svantaggiati di cui sopra possono beneficiare di azioni poste a carico degli Assi 1, 2, 4 e 5 unitamente alle altre categorie di soggetti ammissibili risultanti dal POR o da successivi documenti attuativi, mentre a carico dell'Asse 3 possono essere poste solamente azioni riferite alle categorie predette.

La L.R. 20/1/2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" prevede all'art. 19, così come modificato dall'art. 17, L.R. 27/12/2007, n. 19, l'intervento riferito a: "Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative".

In particolare, detto articolo stabilisce che la Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla legge concedono borse di studio:

- a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che presentino progetti di ricerca da realizzarsi presso datori di lavoro pubblici o presso studi professionali o presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale;
- b) a soggetti laureati e diplomati in possesso dello stato di disoccupazione per l'attivazione di esperienze lavorative da realizzarsi presso datori di lavoro pubblici o presso studi

Dr. P.



seduta del 7 APR 2008 pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 491

6

professionali o presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.

La programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, fra le azioni ammissibili elencate all'Asse III "Inclusione sociale", prevede quella riferita a "borse lavoro".

Con riferimento alla diversa terminologia prevista dalla L.R. n. 2/2005 (borse di studio) e dal P.O.R. Marche (borse lavoro), si ritiene che anche le azioni previste nelle precedenti lettere a) e b) possano essere ricondotte tra "borse lavoro" previste dal POR concretizzandosi in esperienze da realizzarsi presso i soggetti previsti.

L'art. 56, comma 3, del Reg. (CE) n. 1083/2006 prevede che una spesa è ammissibile alla partecipazione dei fondi qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 29/1/2008, ha approvato i criteri di selezione per borse lavoro, borse di ricerca, tirocini e similari.

Appare, pertanto, necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di realizzazione delle borse lavoro a carico dell'Asse 3 del POR F.S.E. 2007-2013, riportati nell'allegato "A" della presente proposta di deliberazione.

Si rileva che l'art. 17 della L.R. 27/12/2007, n. 19, di modifica dell'art. 19 della L.R. n. 2/2005, ha ampliato la platea di soggetti presso i quali possono essere realizzati progetti di ricerca o esperienze lavorative prevedendo, in aggiunta alle imprese e associazioni o organizzazioni senza fini di lucro, anche datori di lavoro pubblici e studi professionali: conseguentemente anche alcuni indicatori di dettaglio previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 18/2/2008 "POR Marche FSE 2007-2013: documento attuativo del programma e linee guida per le attività di formazione professionale" debbono essere opportunamente adeguati.

In particolare viene sostituito l'inciso riportato nel titolo "OSP" da "Impresa ospitante" a "Soggetto ospitante" ed, allo stesso tempo, nell'elencazione dei vari soggetti che possono ospitare i borsisti finanziati con risorse FSE vengono aggiunti anche i datori di lavoro pubblici e gli studi professionali. Quanto alle modalità di assegnazione del punteggio a detto indicatore, si rileva che le stesse sono applicabili compatibilmente con le disposizioni dei bandi in materia di individuazione delle categorie di "soggetti ospitanti" coinvolti nella singole azioni.

Si rileva, inoltre, che, al fine di prevedere correttamente tutte le ipotesi che possono concretizzarsi nella determinazione dei punteggi, in corrispondenza dell'indicatore "COP" l'inciso "-soggetti disoccupati o inoccupati da 12 a 24 mesi ->3 punti" è sostituito con l'inciso "- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi ->3 punti" mentre in corrispondenza dell'indicatore "PUN", l'inciso "- oltre 105 punti -> 3 punti" è sostituito con l'inciso "- da 105 punti ->3 punti.". Inoltre, in corrispondenza dell'indicatore TUT, al fine di garantire una migliore gradualità dei giudizi, in corrispondenza della attribuzione del giudizio buono vengono assegnati 3 punti mentre in corrispondenza del giudizio discreto vengono assegnati 2 punti.

Le modifiche ai suddetti indicatori sono da considerarsi quali modificazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 18/2/2008, sopracitata, fatto salvo quanto sopra specificato in materia di modalità di assegnazione del punteggio all'indicatore OSP.



C) PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra rilevato, si propone l'adozione della deliberazione avente ad oggetto: POR Marche F.S.E. 2007-2013- Individuazione delle categorie di disabili e delle altre categorie di soggetti svantaggiati - Linea guida: "Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti disabili e svantaggiati".

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Tarcisio Violoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiaro altresì che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Bruno Brandoni)



seduta del 7 APR 2008

pag.

8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 491

Allegato "A"
491 7 APR 2008
Deliberazione n. _____ del _____

Regione Marche Giunta Regionale

POR Marche F.S.E. 2007-2013, Asse "Inclusione sociale"

Criteria e modalità da utilizzare per l'attuazione delle
"Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative
da parte di soggetti disabili e svantaggiati"



BORSE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE LAVORATIVE DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI E SVANTAGGIATI

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle procedure attuative concernenti l'intervento volto a favorire la realizzazione di borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti svantaggiati disoccupati o inoccupati che possono essere finanziate con le risorse dell'Asse "Inclusione sociale" della programmazione regionale FSE 2007-13.

Le Amministrazioni possono decidere, nella loro autonomia, se attivare o meno gli interventi descritti. Nel caso gli interventi vengano attivati, le medesime Amministrazioni si attengono alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida.

In particolare :

- assicurano l'erogazione di formazione (min. 15 ore e max 36 ore) in favore di tutti i destinatari delle borse: la formazione riguarda tematiche attinenti l'orientamento, i contratti di lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro. In nessun caso la formazione di che trattasi può essere gestita ed attuata dal soggetto ospitante;
- inseriscono, fra gli impegni assunti da datori di lavoro pubblici/studi professionali/imprese/associazioni/organizzazioni, quello diretto a consentire la frequenza dell'attività formativa ai destinatari delle borse di studio;
- rilasciano ai destinatari delle borse una dichiarazione relativa alle competenze acquisite, al tipo di esperienza lavorativa, alla durata ed ai contenuti specifici della borsa ai fini dell'inserimento nel libretto formativo, una volta che sia attivata la relativa procedura.

1. Intervento ammissibile

E' prevista l'assegnazione, mediante l'utilizzo delle risorse a carico dell'Asse "Inclusione sociale" della programmazione regionale FSE 2007-13, di "borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti disabili e svantaggiati presso datori di lavoro pubblici, presso studi professionali, imprese e associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano sede legale e/o sede secondaria all'interno del territorio regionale.

I soggetti di cui sopra debbono:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva - previste dalla legge 12/03/1999, n. 68 e successive modificazioni, senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. 5, comma 3, della legge medesima;
- dichiarare di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per la stessa qualifica.



L'intervento ricade nell'obiettivo specifico G "Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro" – Categoria di spesa: 66, attività di cui al n. 2 del documento attuativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 18/2/2008 – Classificazione ISFOL: Tipologia di azione: Work-experiences; Tipologia di progetto: Borse lavoro.

Sono ammissibili a beneficiare delle borse le seguenti categorie di soggetti:

Categoria dei disabili

- a) Soggetti che siano stati riconosciuti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Categorie degli altri soggetti svantaggiati:

- 1) soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi;
- 2) soggetti espulsi dai processi produttivi o in mobilità o in C.I.G.S.;
- 3) soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione;
- 4) soggetti riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- 5) soggetti extracomunitari che si spostino all'interno degli stati membri dell'Unione europea alla ricerca di una occupazione;
- 6) soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- 7) soggetti caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 8) le vittime della tratta.

Fermo rimanendo il requisito di appartenenza ad una delle categorie sopraelencate, la domande dovranno essere presentate:

- ✓ da soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino inoccupati o disoccupati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 297/02 e dalle relative disposizioni regionali: lo stato di inoccupazione o disoccupazione dovrà permanere per l'intera durata della borsa;
- ✓ da soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di un diploma scuola media superiore o in alternativa di un diploma di qualifica (triennale);
- ✓ da soggetti residenti nella Regione Marche e che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti né attivino tali rapporti fino al termine della durata della borsa o comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa.

Inoltre, le stesse domande dovranno:

- ✓ prevedere l'inserimento nella struttura del soggetto ospitante del richiedente per la durata min. di n. 6 mesi fino ad un max di n. 12 mesi: i singoli bandi specificano la durata effettiva delle singole borse, nel rispetto di detta indicazione;
- ✓ esplicitare il tipo di attività prevista per il periodo di inserimento lavorativo che potrà prioritariamente riguardare aspetti connessi all'innovazione tecnologica, di processo, di prodotto o organizzativa;
- ✓ esplicitare l'orario di presenza nella struttura del soggetto ospitante del richiedente. I bandi attuativi fissano la presenza settimanale minima in 20 ore e massima entro il limite dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL o, in sua assenza, dagli accordi tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ritenute necessarie per accedere al finanziamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

per quanto riguarda i soggetti rientranti nella categoria dei disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; ed i soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la presenza settimanale in azienda non può superare l'80% dell'orario settimanale a tempo pieno previsto dai contratti o accordi soprarichiamati;

✓ essere corredate dalla convenzione tra i richiedenti e i soggetti ospitanti.

Le borse lavoro non configurano alcun rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti assumono l'impegno a consentire ai borsisti la frequenza alle attività formative sopra richiamate.

Non sono ammissibili a finanziamento le domande che prevedano la realizzazione di esperienze lavorative presso soggetti ospitanti di proprietà di persone fisiche che abbiano legami di parentela con i soggetti richiedenti.

Parimenti non sono ammissibili a finanziamento le domande presentate da soggetti i quali, con le risorse della programmazione FSE 2007-2013, abbiano già usufruito di n. 2 borse.

I bandi attuativi fissano il limite massimo di borsisti che possono essere ospitati contemporaneamente da un medesimo soggetto ospitante.

Le richieste di assegnazione delle borse all'Amministrazione sono effettuate con l'utilizzo del Sistema informativo della Regione Marche – SIFORM.

I formulari delle domande sono allegati ai rispettivi avvisi pubblici e sono solamente quelli derivanti dalla funzione di stampa del SIFORM.

2. Importo delle borse

Gli importi delle borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative sono pari a € 650,00 mensili.

I costi documentati delle polizze RC e delle polizze che coprano il rischio di infortuni in azienda sono a carico dei soggetti ospitanti.

3. Predisposizione delle graduatorie

La valutazione ex ante di progetti porterà alla definizione di una graduatoria riferita alle borse per la realizzazione di esperienze lavorative.

4. Criteri di selezione dei progetti

Le domande di ammissione ad usufruire delle borse lavoro sono presentate dai soggetti destinatari delle borse medesime. La valutazione delle stesse è effettuata da un "nucleo di valutazione" (il quale può essere composto anche da membri esterni alle Amministrazioni), sulla base dei criteri riportati negli schemi che seguono, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29/1/2008: gli indicatori di dettaglio sono stati approvati con deliberazione n. 192 del 18/2/2008 e successive modificazioni.



Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 60)	1. Età dei destinatari (ETA)	6
	2. Genere dei destinatari (GEN)	9
	3. Condizione professionale dei destinatari (COP)	20
	4. OSP (Soggetto ospitante)	5
	5. Punteggio di diploma (PUN)	20
Qualità (peso 40)	6. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	40

La posizione dei progetti in graduatoria è determinata dalla somma ponderata dei punteggi normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100.

Modalità previste per l'assegnazione dei punteggi agli indicatori di selezione

ATT (Giudizio sull'attività prevista)

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della stessa con il curriculum del candidato:

- giudizio ottimo -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- giudizio negativo -> 0 punti.

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)

I punteggi saranno generalmente assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

Nel caso dei voucher di servizio, invece, lo stesso indicatore assumerà punteggi pari a:

- 3, nel caso di soggetti in formazione, disoccupati o inoccupati;
- 2, nel caso di occupati con contratti non a tempo indeterminato;

li



- 1, nel caso di soggetti occupati con contratti a tempo indeterminato.

ETA (Età dei destinatari)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- età in linea con le indicazioni contenute nel bando e collegata alle finalità che lo stesso persegue (ad esempio: favorire l'inserimento occupazionale di giovani laureati under 30; favorire l'inserimento lavorativo di over 45; ecc.) -> 1 punto;
- età non in linea con quella indicata nel bando -> 0 punti.

E' prevista la possibilità che la griglia venga ampliata prevedendo una maggiore articolazione delle classi di età e modificando, di conseguenza, il campo di variazione dei punteggi assegnabili.

GEN (Genere dei destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 1 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 0 altrimenti.

OSP (Soggetto ospitante)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- soggetto (datore di lavoro pubblico, studio professionale, impresa, associazione o organizzazione senza fini di lucro) che non ha mai ospitato borsisti finanziate con risorse FSE: -> 3 punti;
- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati stabilizzati dal soggetto ospitante con assunzioni a tempo indeterminato: -> 2 punti;
- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati assunti dal soggetto ospitante con contratto di almeno 12 mesi o con i quali sia stato stipulato un contratto di co.co.pro. di durata non inferiore a 12 mesi: -> 1 punto;

PUN (Punteggio di laurea o di diploma)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- da 105 -> 2 punti;
- tra 95 e 104 -> 1 punto;
- meno di 95 -> 0 punti.

I punteggi di cui sopra fanno riferimento a quelli conseguibili in occasione di un diploma di laurea (max 110). Nel caso i punteggi siano espressi secondo una scala differente, verrà applicato un criterio proporzionale.

5. Verifiche

In itinere, cioè durante la realizzazione delle esperienze lavorative, le Amministrazioni che hanno concesso le borse lavoro effettuano almeno un controllo in loco al fine di verificare l'effettivo espletamento delle attività programmate, nonché la presenza nella struttura del soggetto ospitante dei soggetti beneficiari delle borse.



I bandi esplicitano le sanzioni che seguono ad eventuali esiti negativi dei suddetti controlli nonché ad eventuali inadempienze rilevate nel corso ovvero a conclusione dell'esperienza.

A conclusione della borsa, il soggetto beneficiario è obbligato a presentare una relazione conclusiva dalla quale si desumano:

- le attività svolte;
- i risultati operativi delle stesse;
- gli esiti occupazionali dell'esperienza lavorativa (assunzione presso il soggetto ospitante e tipo di contratto; assunzione presso altro soggetto e tipo di contratto; mancata assunzione).

6. Liquidazione delle borse lavoro

La liquidazione delle borse lavoro è effettuata dalle Amministrazioni in favore dei singoli beneficiari secondo modalità da queste autonomamente definite. Tuttavia, l'erogazione dell'ultima tranche è subordinata alla presentazione della prevista relazione conclusiva.

7. Decadenza

I bandi attuativi individuano le cause di decadenza parziale o totale dal diritto alle borse nonché i casi (motivi personali, malattia, ecc.) che determinano solamente l'interruzione della borsa e le modalità di recupero dei periodi di interruzione: l'interruzione della borsa è tempestivamente comunicata dal soggetto beneficiario (indipendentemente dalle cause) all'Amministrazione che ha concesso il finanziamento.

La corresponsione della borsa è comunque subordinata alla effettiva realizzazione dell'attività finanziata.

La decadenza parziale o totale comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali.